



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Lavoro

La dott.ssa Camilla Stefanizzi in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **250/2014 R.G.** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. Angelone Paolo Maria e Scarpelli

Franco

RICORRENTE

Contro

, con il patrocinio

dell'avv. Esposito Alessandro Saverio

RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 30 gennaio 2014 chiedeva al Tribunale di Monza di condannare la datrice di lavoro, al risarcimento del danno biologico differenziale, rispetto alla rendita INAIL, cagionatole in violazione dell'art. 2087 c.c., nella misura complessiva di euro 71.572,62 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio

eccependo la prescrizione del diritto della ricorrente e insistendo in ogni caso per il rigetto del ricorso.



Il Giudice istruiva la causa con escussione di testimoni ed espletamento di ctu medico legale e, all'odierna udienza, la decideva, pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo la datrice di lavoro, il diritto della lavoratrice sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale, in quanto, seppur espressamente fondata la pretesa risarcitoria sull'art. 2087 c.c., non essendo stato dedotto un comportamento inadempiente del datore di lavoro, siffatta responsabilità andrebbe qualificata quale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. con conseguente applicazione del regime di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale.

Tale rilievo non è condiviso dal Tribunale. È infatti pacifico e indiscusso che la ricorrente allegghi di aver subito un danno alla salute nello svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta convenuta. La *causa petendi* è costituita incontestabilmente dall'art. 2087 c.c., atteso che su tale norma, espressamente richiamata nelle conclusioni e nel corpo del ricorso, la ricorrente fonda la propria domanda. Di conseguenza, anche a voler ammettere la carenza in merito alle deduzioni di parte attrice riguardo alla condotta inadempiente posta in essere dal datore di lavoro, tale difetto di allegazione avrebbe l'effetto di determinare un rigetto del merito, ma non di mutare la natura della responsabilità da contrattuale ad extracontrattuale con conseguente mutamento del relativo regime di prescrizione.

Nel merito il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.

Giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche in recenti pronunce (Cassazione civile, sez. lav., n. 798/2017) l'art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro a tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti imponendogli l'adozione di tutte le misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione del bene della salute nell'ambiente e in costanza di lavoro anche quando faccia difetto la previsione normativa di una



specifica misura preventiva. Sul piano processuale, la natura contrattuale dell'obbligo in esame comporta che il riparto degli oneri probatori nella domanda di risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'adempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione e spetta, invece, successivamente, al datore di lavoro, per essere esentato da responsabilità, provare la riconducibilità del danno ad una causa a lui non imputabile e, quindi, di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 18 luglio 2013 n. 17585).

Tanto premesso, occorre evidenziare che è pacifico che la [redacted] abbia prestato attività lavorativa per la convenuta per 23 anni, dal 1983 al 2005, svolgendo mansioni di montaggio e assemblaggio di parti metalliche da sottoporre a procedure di sgrassatura e decapaggio per la rimozione di sostanze contaminate presenti sugli stessi e/o a processi galvanici. È pacifico altresì l'utilizzo all'interno dell'azienda, in ragione dell'attività svolta di sostanze chimiche (soluzioni di acidi, tensioattivi, sali coadiuvanti, ecc.)

Più nel dettaglio, la ricorrente allega di essere stata incaricata, oltre che della preparazione dei pezzi da trattare, anche della pulizia del capannone, effettuata con cadenza settimanale sino al 2000 e mensilmente in seguito, della pulizia delle vasche di galvanica, eseguita all'incirca due volte l'anno, mediante l'uso di raschietti e stracci; nonché della pulizia della cabina di verniciatura, compiuta in modo analogo e all'incirca una volta l'anno.

La ricorrente allega e documenta di essere affetta da asma bronchiale e deduce che tale malattia sia riconducibile all'esposizione a sostanze tossiche con cui sarebbe venuta a contatto durante l'attività professionale.

In particolare, l'esposizione a tali sostanze, ad avviso della ricorrente, deriva dal fatto che l'ambiente all'interno del quale svolgeva abitualmente la prestazione era un capannone di circa 400 mq. sprovvisto di finestre o luci e costantemente saturo dei vapori dei vari agenti chimici. Precisa, inoltre, che la postazione di montaggio ove era



adibita era situata, sino a tutto il 1999, a circa due metri di distanza dalle vasche di lavorazione contenenti in particolare, i sali di nichel e cromo.

Nello svolgimento della quotidiana attività di montaggio l'azienda non le aveva fornito alcun dispositivo di protezione individuale e, in particolare, stivali, guanti e mascherina naso-bocca, che invece venivano forniti esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

Le deduzioni della ricorrente hanno trovato compiuto riscontro nella istruttoria espletata.

La teste comune, _____, collega della ricorrente dal 2000, ha confermato che la ricorrente fosse addetta al montaggio e ha descritto l'ambiente di lavoro come un unico ambiente, molto ampio, ma non separato dalle vasche di galvanica che si trovavano posizionate a circa 10 metri dalla postazione di lavoro.

La teste ha dichiarato altresì di essere a conoscenza del fatto che le vasche in precedenza, fino al 1999, si trovassero a solo due o tre metri di distanza dalla postazione di montaggio.

Ha confermato l'attività di pulitura della cabina e, in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione, ha escluso (implicitamente) che essi venissero utilizzati nell'attività quotidiana di montaggio, affermando che questi fossero disponibili, a richiesta, per l'attività di pulitura. *“A richiesta, erano disponibili gli stivali – di misura grande – i guanti e la mascherina. Sono disponibili tuttora. La mascherina era del tipo bianco normale con lo “stringinaso” argentato. Era una mascherina naso – bocca che abbiamo tuttora. Il materiale è morbido. Mi sembra plastica. Io non la uso perché mi dà fastidio.”*

Le allegazioni fondamentali della ricorrente sono sostanzialmente confermate anche dal teste di parte resistente _____ il quale afferma che la ricorrente si trovava nel settore montaggio, quindi in un settore diverso da quello delle vasche di galvanica. Tuttavia precisa che *“I vari settori si trovano tutti in unico ambiente, non c'erano strutture che separassero i vari reparti”*.



Quanto all'utilizzo di dispositivi di protezione, riferisce: *“Non l'ho mai vista utilizzare la mascherina. La mascherina veniva utilizzata solo dai lavoratori che si trovavano a diretto contatto con la galvanica i quali avevano anche stivali guanti e grembiule.”* E aggiunge che per la pulizia della cabina *“ la ricorrente utilizzava senz'altro i guanti, non mi pare che utilizzasse anche la mascherina. Io per esempio in queste attività non la utilizzavo ”*.

Anche il teste di parte resistente _____, ispettore INAIL che ha gestito la pratica per l'indennizzo richiesto dalla ricorrente, ha confermato che non vi fosse separazione tra i vari reparti ed ha dichiarato di ricordare che non si facesse uso di mascherine nel reparto dove lavorava la ricorrente. Ulteriormente la testimonianza del sig. _____), resa nel giudizio contro INAIL r.g.289/2010 e acquisita al presente giudizio, ha confermato come ci fosse un ambiente di lavoro unico e che il processo galvanico avvenisse nelle vicinanze della _____ che cambiava spesso posizione. Il teste _____ aggiunto come durante la galvanizzazione si disperdessero fumi di nichel e cromo che ristagnavano in tutto il capannone anche durante la notte.

Risulta dunque provata l'esposizione della lavoratrice alle sostanze notoriamente tossiche, quali nichel e cromo. Quanto all'inadempimento datoriale, rileva il giudicante che il datore di lavoro non ha fornito la prova liberatoria sullo stesso gravante, ossia di aver adottato tutte le misure necessarie a impedire il verificarsi dell'evento, limitandosi ad argomentare in merito alle carenze nelle allegazioni di controparte.

Dall'istruttoria invece è emerso che la lavoratrice operasse in un ambiente in cui poteva entrare in contatto con sostanze tossiche; è emerso altresì che il datore di lavoro non prescriveva l'uso di dispositivi di protezione da parte dei lavoratori non adibiti alle vasche di galvanica, pur essendo evidentemente in ogni caso esposti ai vapori da esse provenienti.

Infatti, i testi hanno dichiarato che i dispositivi di protezione erano *“messi a disposizione”* in occasione delle operazioni di pulizia, ma non ne era prescritto l'utilizzo.



L'obbligo di sicurezza è stato senz'altro violato, essendo tenuto il datore di lavoro a imporre l'uso di dispositivi di protezione ai dipendenti e a sorvegliarne l'effettivo utilizzo.

“Per andare esente da responsabilità ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie a impedire il verificarsi del danno, ivi compresa la vigilanza circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al lavoratore, non potendo essere esonerato in forza dell'eventuale concorso di colpa di quest'ultimo, se non quando la condotta del medesimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo «tipico» ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento”. (Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2016, n. 8237).

D' altra parte, anche la giurisprudenza di merito ha di recente ribadito che *“In tema di infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro è da intendersi in maniera ampia, al punto da non essere esclusa neppure in presenza di condotte negligenti o imprudenti del lavoratore che abbiano contribuito alla verifica dell'infortunio. Difatti, la condotta colposa del lavoratore infortunato non viene considerata come da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta. La responsabilità del datore di lavoro, su cui grava un obbligo di vigilanza pregnante, è esclusa soltanto nel caso in cui lo stesso dimostri che il comportamento del lavoratore sia stato del tutto abnorme, esorbitante, o comunque assolutamente imprevedibile. Nel caso di specie, la Corte, nonostante la condotta imprudente del lavoratore, ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al dipendente, caduto da una impalcatura per via della mancanza dei dispositivi di protezione indispensabili per operare in zone pericolose e ad altezze di decine di metri”.* (Corte appello Potenza, sez. lav., 16/05/2017, n. 8).

Così accertata la sussistenza della responsabilità datoriale, la sussistenza del nesso causale è stata confermata dalla c.t.u. medico legale. In particolare al consulente è stato richiesto non solo di accertare la riconducibilità della patologia lamentata dalla



ricorrente alle sostanze con cui è entrata in contatto in ragione dell'attività lavorativa, ma è stato richiesto espressamente anche di escludere la sussistenza di fattori causali alternativi e, in modo particolare, la particolare allergia agli acari da cui la ricorrente risulta essere affetta.

E' stato formulato il seguente quesito: *“Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata e sottoposta ai necessari accertamenti la parte ricorrente, dica il c.t.u. se la malattia alle vie respiratorie da cui è affetta la ricorrente è di origine professionale accertando la percentuale di invalidità che tale malattia ha determinato; indichi altresì in quale misura la malattia da cui è affetta la ricorrente derivi dall'esposizione alle sostanze con cui ha avuto contatto nello svolgimento dell'attività professionale ed in quale misura derivi dalla preesistente patologia allergica, specificando altresì se e in quale misura l'esposizione alle suddette sostanze ha determinato un aggravamento della malattia per cui è causa”*.

Le conclusioni del consulente sono ampiamente condivise dal giudice. La relazione contiene una attenta disamina di tutta la documentazione medica depositata dalla ricorrente. Inoltre, in esito alle prove sulla funzionalità respiratoria, è risultata una insufficienza respiratoria moderata e grave. Percentualmente in un “range” che sta tra il 20 e il 30%.

Il consulente ha compiutamente risposto al quesito posto dal giudice, sgomberando il campo da qualsiasi dubbio in merito alla possibile efficacia causale della patologia allergica (*“La storia clinica di esposizione e vapori di nichel per periodi prolungati, e la capacità dell'agente chimico di provocare la patologia da cui è affetta la perizianda, fa sì che tale malattia possa essere classificata come tecnopatia.*

Il fatto che la ricorrente fosse allergica agli acari non può determinare una quota percentuale della valutazione del danno permanente. Senza il contributo dell'agente chimico responsabile della patologia attuale, l'allergia agli acari avrebbe potuto essere controllata anche solo con la rimozione dell'agente irritante)”.

Il consulente quantifica la menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 25%.



La quantificazione del consulente d'ufficio peraltro è confermata anche dal consulente di parte ricorrente, il quale si limita a contestare la sussistenza del nesso causale tra la patologia della ricorrente e la condotta datoriale, prendendo posizione sulle risultanze testimoniali da cui risulterebbe, a suo avviso, che la ricorrente non sarebbe stata esposta al nichel. Le deduzioni del consulente sul punto sono del tutto irrilevanti ed esulano dal quesito posto dal giudice. Infatti, l'esame dell'istruttoria e le valutazioni sulla condotta datoriale sono rimesse al giudicante il quale al consulente tecnico ha domandato di esaminare non la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta datoriale e la patologia della lavoratrice, ma tra l'esposizione alle sostanze utilizzate in azienda e la patologia respiratoria della ricorrente.

Deve, pertanto, procedersi riconoscendo a parte attrice il risarcimento del danno non patrimoniale, da intendersi in via unitaria, senza alcuna distinzione in sottocategorie di danno variamente etichettate, secondo l'insegnamento delle SS. UU. della Suprema Corte (cfr. Cass. SS. UU. nn. 26972-03-04-05 del 2008) al fine di pervenire alla necessaria piena integrazione del danno e di evitare, al contempo, duplicazioni risarcitorie.

Ai fini della concreta liquidazione del danno non patrimoniale vengono utilizzati i richiamati esiti degli accertamenti del medico legale incaricato della C.T.U. e si fa ricorso ai valori espressi dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, considerando che, anche di recente, la Suprema Corte ha riconosciuto l'equità dei valori di tali tabelle, in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (cfr. Cass. n. 12408/11).

Alla luce delle richiamate conclusioni si ritiene, dunque, di liquidare a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 101.002,00, da considerarsi quale cifra congrua che non consente il riconoscimento di un'ulteriore personalizzazione, tenuto conto che, la liquidazione del danno biologico (quale componente del danno non patrimoniale)



considera già la compromissione dell'integrità psico-fisica della persona nei suoi aspetti statico e dinamico relazionali medi.

Da tale importo deve essere detratto il valore capitalizzato della rendita INAIL pari a euro 38.064,24. Pertanto, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento del danno differenziale corrispondente a euro 62.937,76.

Su tale importo vanno computati interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.

Non si pone questione di superamento dei limiti della domanda per il sol fatto che il ricorrente nelle note conclusive autorizzate modifichi la domanda in relazione alla quantificazione del danno operata dal CTU nella misura del 25%, maggiore quindi al 22% accertato nel giudizio tra la ricorrente e l'INAIL. In via generale, è opportuno ricordare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado, e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova (v. Cass., 28/6/2006, n. 14961; Cass., 30/11/2005, n. 26079). D'altra parte, l'importo della presente condanna non esorbita i limiti della domanda introduttiva pari ad euro 71.572,62.

Le spese, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione respinta, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna _____, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore di _____ del danno non patrimoniale quantificato in euro 62.937,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 6.888,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese come per legge;
3. pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese di c.t.u. liquidate



all'udienza del 20 ottobre 2016;

4. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 21/09/2017

Il Giudice

Dr. Camilla Stefanizzi

